



---

*Città di Sondrio*

---

**REGOLAMENTO  
PER LE OCCUPAZIONI  
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE  
DELLA RELATIVA TASSA <sup>(1) (2)</sup>**

\*\*\*

**CLASSIFICAZIONE  
DELLE AREE PUBBLICHE <sup>(2)</sup>**

\*\*\*

**TARIFFE**

---

- <sup>(1)</sup> *Regolamento approvato con deliberazione Consiglio Comunale 20 febbraio 1995, n. 24.*
- <sup>(2)</sup> *Sono inserite nel testo le modifiche approvate dal Consiglio Comunale con le deliberazioni 19 luglio 1995, n. 71 - 29 novembre 1996, n. 126 - 18 dicembre 2009, n. 98 - 24 novembre 2017 n. 72 - 19 dicembre 2019 n. 89.*
- <sup>(3)</sup> *Classificazione delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche comunali attribuita con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 1994, n. 62.*
-



## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs. [e successive modificazioni.]<sup>u</sup>

<sup>u</sup> Parole aggiunte con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126.

---

#### ART. 1

##### **Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.**

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

---

#### ART. 2

##### **Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione.**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza, ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 25 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

---

#### ART. 3

##### **Denuncia occupazioni permanenti**



1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

---

#### ART. 4

##### **Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante**

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc. ) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche se sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuoterne il prezzo, hanno l'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui al successivo art. 5 del presente regolamento. <sup>U</sup>

---

<sup>U</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

---

#### ART. 5

##### **Concessione e/o autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).

2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.

3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.

6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 8 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

---

#### ART. 6



## **Occupazione d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
  2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
  3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
- 

## **ART. 7**

### **Rinnovo della concessione e/o autorizzazione**

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
  2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
  3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
- 

## **ART. 8**

### **Decadenza della concessione e/o autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
    - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
    - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
    - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
    - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 15 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
    - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
    - l'esistenza di morosità di qualsiasi natura nei confronti dell'amministrazione da parte del richiedente e/o della ditta/società da lui rappresentata, risultante da avvisi di accertamento definitivi e non pagati, formalmente emessi e notificati o all'intestatario del provvedimento amministrativo di concessione/autorizzazione o ad altri soggetti – obbligati solidali in qualità di possessori-occupanti-detentori-conduttori dei locali e delle aree scoperte imponenti che le utilizzino in comune con il primo soggetto. <sup>Ⓛ</sup>
  2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
- 

<sup>Ⓛ</sup> Paragrafo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 24 novembre 2017, n. 72.

---



## ART. 9

### **Revoca della concessione e/o autorizzazione**

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
  2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
- 

## ART. 10

### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
  2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
  3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
  4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
- 

## ART. 11

### **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.
- 

## ART. 12

### **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs 507/1993, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una Tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.
- 

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA



Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. 566 del 28 dicembre 1993.

---

## **ART. 13**

### **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

---

## **ART. 14**

### **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato con atto n. 62 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.4.1994 con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

---

## **ART. 15**

### **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è diventata esecutiva (art. 40, comma 3).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.

3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
  - Seconda categoria 65 per cento
  - Terza categoria 30 per cento.
- 

## **ART. 16**

### **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dell'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

---

## **ART. 17**



### **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

---

## **ART. 18**

### **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, modificato con l'art. 3, comma 59, legge 549/95, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenete decimali. <sup>Ⓜ</sup>

2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. <sup>Ⓜ</sup>

3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 14 e nell'elenco di classificazioni approvate ai sensi di legge.

4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

---

<sup>Ⓜ</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c.59, legge 1995, n. 549.

<sup>Ⓜ</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c.59, legge 1995, n. 549.

---

## **ART. 19**

### **Misura dello spazio occupato**

[1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.] <sup>Ⓜ</sup>

2. Le occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare.

3. Per le occupazioni soprassuolo, [purché sporgenti almeno 20 centimetri dal vivo del muro,] <sup>Ⓜ</sup> l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

---

<sup>Ⓜ</sup> Comma soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c.59, legge 1995, n. 549.

<sup>Ⓜ</sup> Periodo soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

---

## **ART. 20**



### **Passi carrabili**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, e successive modificazioni, la superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". <sup>U</sup>

<sup>U</sup> *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 60, lettera a), legge 1995, n. 549.*

---

## [ART. 21

### **Autovetture per trasporto pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato D.Lgs. n. 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura o di ciascuno degli altri soggetti esercenti l'attività di trasporto che fruiscono di detti spazi.] <sup>U</sup>

<sup>U</sup> *Articolo soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 63, lettera b), legge 1995, n. 549 - Vedasi esonero di cui all'art. 30), lettera i).*

---

## ART. 22

### **Distributori di carburante**

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa occupazione di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 507/93, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

---

## ART. 23

### **Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi**



1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

---

## ART. 24

### **Occupazioni temporanee.** **Criteri e misure di riferimento**

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
  2. La tassa si applica, in relazione alle ore di [effettiva]<sup>①</sup> occupazione, in base alle tariffe vigenti.
  3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.<sup>②</sup>  
[Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è disposta mediante convenzione con pagamento anticipato a tariffa ridotta del 50%.  
La tassa pagata non sarà restituita se l'occupazione non verrà effettuata per fatto imputabile al contribuente.  
L'ulteriore proroga delle occupazioni temporanee in regime di convenzione, viene considerata nuova occupazione.]<sup>③</sup>
  4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
- 

<sup>①</sup> Parola aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 61, legge 1995, n. 549.

<sup>②</sup> Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

<sup>③</sup> Periodi dapprima soppressi con la deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71 e successivamente ripristinati con la deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126.

---

## ART. 25

### **Occupazione sottosuolo e soprassuolo.** **Casi particolari**

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

[2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.]<sup>④</sup>

---

<sup>④</sup> Comma soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 62, legge 1995, n. 549.

---

## ART. 26

### **Maggiorazioni della tassa**



1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere la tariffa è aumentata nella misura del 50 per cento. <sup>Ⓛ</sup>

---

<sup>Ⓛ</sup> Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale 19 dicembre 2019, n. 89.

---

## ART. 27

### **Riduzioni della tassa permanente**

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- 1) ai sensi dell'art. 42, comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- 2) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a 1/3.
- 3) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
- 4) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tassa è ridotta al 50 per cento.
- 5) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dall'art. 20 del presente regolamento, fino a una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la [superficie] <sup>Ⓛ</sup> è calcolata in ragione del 10 per cento.
- 6) ai sensi dell'art. 44, comma 8, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma, dell'art. 31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq. , qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ad apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante agli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
- 7) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8) ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

---

<sup>Ⓛ</sup> La parola [superficie] sostituisce la precedente parola [tariffa] - deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

---

## ART. 28

### **Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa**

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.



---

## ART. 29

### Riduzione taxa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta a 1/3 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e , ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la taxa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, [con esclusione di quelle indicate al successivo art. 30,] <sup>1)</sup> culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
- comma 6 bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.

---

<sup>1)</sup> Parole aggiunte con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 67, legge 1995, n. 549 – Vedasi esonero di cui all'art. 30), lettera l).

---

## ART. 30

### Esenzione dalla taxa

1. Sono esenti dal pagamento della taxa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 [e successive modifiche] <sup>1)</sup>:

a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;

c) le occupazione da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni occasionali di cui appresso:

[- commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;] <sup>2)</sup>



- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 2 ore. <sup>Ⓐ</sup>

i) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. <sup>Ⓐ</sup>

l) occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. <sup>Ⓐ</sup>

---

<sup>Ⓐ</sup> Parole aggiunte con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, facoltà concessa dall'art. 3, c. 63, lettera b) e art. 63, c. 67, legge 1995, n. 549.

<sup>Ⓑ</sup> Soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

<sup>Ⓒ</sup> La durata dell'esenzione (da 6 a 2 ore) è stata ridotta con deliberazione del Consiglio Comunale 18 dicembre 2009, n. 98.

<sup>Ⓓ</sup> Lettera i) aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, facoltà concessa dall'art. 3, c. 63, lettera b) e art. 63, c. 67, legge 1995, n. 549.

<sup>Ⓔ</sup> Lettera l) aggiunta con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, facoltà concessa dall'art. 3, c. 63, lettera b) e art. 63, c. 67, legge 1995, n. 549.

---

## ART. 31

### Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

[3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed , in ogni caso, quando manchi un' opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.] <sup>Ⓐ</sup>

---

<sup>Ⓐ</sup> Comma soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 29 novembre 1996, n. 126, per effetto dell'art. 3, c. 60, lettera b), legge 1995, n. 549.

---

## ART. 32

### Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.



- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

[2. Pene pecuniarie

- Ai sensi degli artt. 106, 107 e 108 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 per le violazioni al presente regolamento si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da £. 50.000 a £. 300.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal funzionario responsabile del servizio o dal concessionario.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.]<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Comma soppresso con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1995, n. 71, come disposto dal Ministero delle finanze con nota del 27/05/0995.

---

## ART. 33

### Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

---

## ART. 34

### Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

---

## ART. 35

### Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.



---

## ART. 36

### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

---

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE COMUNALI

### **1<sup>^</sup> CATEGORIA: CENTRO ABITATO <sup>Ⓜ</sup>**

VIA C. ALESSI – VIA CESARE BATTISTI (da VIA PIAZZI a VIA N. SAURO) – VIA BECCARIA – P.LE BERTACCHI – VIA L.GO MALLERO CADORNA (da VIA TRENTO a P.ZZA CAVOUR) – VIA CAIMI – PIAZZA CAMPELLO – P.TTA CARBONERA – VIA CAVALLOTTI – P.ZZA CAVOUR – VIA CERLETTI – VIA CESURA – VIA D. CHIESA – VIA COLOMBARO – VIA DANTE – VIA L.GO MALLERO DIAZ (da incrocio VIA DELLE PRESE a VIA DE SIMONI) – VIA DE SIMONI – VIA S. EUSEBIO – VIA FERRARI – VIA FIUME (da L.GO SERTOLI a VIA TRIESTE) – L.GO FOLLA – PIAZZA GARIBALDI – VIA GAVAZZENI – VIA DEL GESU' – VIA GIUSSANI – P.TTA GUALZETTI – C.SO ITALIA – VIA M. LIBERTA' – VIA MENEGHINI – VIALE MILANO – VIA PEDESCALLO – VIA PEDRINI – VIA PELOSI – VIA PEREGO – VIA PERGOLE – VIA PIAZZI – VIA DELLE PRESE – VIA M. QUADRIO – P.TTA QUADRIVIO – VIA IV NOVEMBRE – VIA RAGAZZI DEL 99 – VIA PIO RAJNA – VIA RUSCA – L.RGO SERTOLI – P.LE TOCCALLI – VIA TRENTO – VIA TRIESTE – P.LE VALGOI – C.SO V. VENETO – VIA XXV APRILE.

---

<sup>Ⓜ</sup> Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 1994, n. 62, per effetto dell'art. 42, 3° comma, del D.lgs15 novembre 1993, modificato dall'art. 1, del D.lgs 28 dicembre 1993, n. 566.

---

### **2<sup>^</sup> CATEGORIA: ZONA LIMITROFA <sup>Ⓜ</sup>**

VIA ADDA – VIA ADUA – VIA ANGELO CUSTODE – VIA BASSI – VIA CESARE BATTISTI (da VIA N. SAURO alla ferrovia) – VIA BERNINA – VIA BONFADINI – VIA BOSATTA – VIA DON BOSCO – VIA BRENNERO – VIA BUZZI – L.GO MALLERO CADORNA (da PIAZZA CAVOUR verso nord e da VIA TRENTO alla ferrovia) – VIA CARDUCCI – VIA CREDARO – VIA DEL GROSSO – VIA LUNGO MALLERO DIAZ (da VIA DELLE PRESE verso la ferrovia e da VIA DE SIMONI verso nord) – VICOLO DOLZINO – VIA FIUME (da VIA TRIESTE n° 16 al termine) – VIA FUMAGALLI – VIA GORIZIA – VIA LAMBERTENGHI – VIA LAVIZZARI – SALITA LIGARI – VIA LONGONI – VIA LUSARDI – VIA MAFFEI – VIA MALTA – VIA MAZZINI (compreso P.LE MERIZZI) – VIA A. MORO – VIA NERVI – VICOLO ORTI – VIA PAROLO – VIA PARRAVICINI – VIA F.S. QUADRIO – VIA ROMEGIALLI – PIAZZI S. ROCCO – VIA N. SAURO – L.GO SINDELFINGEN – VICOLO S. SIRO – VIALE DELLO STADIO – LARGO STELLA – VIA STELVIO (da VIA PIAZZI a V.LE DONEGANI) – VIA TONALE – VIA TREMOGGIA – VIA TUF – VIA VALMALENCO – L.GO VALORSA – VIA VANONI (da VIA BONFADINI n° 12 a VIA MAZZINI) – VIA VICEDOMINI – VIA VISCIASTRO – VIA ZARA.

---

<sup>Ⓜ</sup> Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 1994, n. 62, per effetto dell'art. 42, 3° comma, del D.lgs15 novembre 1993, modificato dall'art. 1, del D.lgs 28 dicembre 1993, n. 566.

---

### **3<sup>^</sup> CATEGORIA: SOBBORGH, ZONE PERIFERICHE E FRAZIONI <sup>Ⓜ</sup>**



VIA BAIACCA – VIA F. BESTA – VIA BOFFALORA – VIA BORMIO – VIA BRIGATA OROBICA – LOCALITA' CA' BIANCA – VIA CARINI – VIA CAMPOLEDRO – VIA CHIAVENNA – VIA DONATORI DI SANGUE – VIA DONEGANI – VIA DON GUANELLA – VIA DON LUCCHINETTI – VIA FOSSATI – VIA G. GIANOLI – VIA D. GIANOLI – VIA GIULIANI – VIA GRAMSCI – VIA GRUMELLO – VIA MACELLO – VIA MASEGRA – VIA MIOTTI – VIA MORBEGNO – VIA NANI – VIA PARIBELLI – VIA PEDRAZZINI – VIA PEGREFFI – VIA PETRINI – VIA V ALPINI – VIA REGHENZANI – VIA SAMADEN – VIA SCAMOZZI – VIA SCARPATETTI – SALITA SCHENARDI – VIA STELVIO (da V.LE DONEGANI a CA' BIANCA) – VIA TEGLIO – VIA TIRANO – VIA TORELLI – VIA TOTI – VIA VALERIANA – VIA VANONI (da Albosaggia a incrocio VIA BONFADINI) – VIA VISCONTI VENOSTA – VIA VENUSTI – ZONA ARTIGIANALE.

---

<sup>U</sup> *Elenco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 28 aprile 1994, n. 62, per effetto dell'art. 42, 3° comma, del D.lgs 15 novembre 1993, modificato dall'art. 1, del D.lgs 28 dicembre 1993, n. 566.*





## TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI	Tariffe in vigore nel 2004 (€)			Tariffe <b>2005 e succ.</b> (€)		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°
Occupazione ordinaria del suolo comunale	36,25	23,57	10,88	<b>39,88</b>	<b>25,93</b>	<b>11,97</b>
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (riduzioni fino a 1/3) -	12,08	7,86	3,63	<b>13,29</b>	<b>8,65</b>	<b>3,99</b>
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - (riduzione obbligatoria al 30%) -	10,88	7,07	3,27	<b>11,97</b>	<b>7,78</b>	<b>3,60</b>
<b>Passi carrabili:</b>						
Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa - (riduzione obbligatoria al 50%) -	18,13	11,78	5,44	<b>19,94</b>	<b>12,96</b>	<b>5,98</b>
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (riduzione al 10%) -	3,63	2,36	1,09	<b>3,99</b>	<b>2,60</b>	<b>1,20</b>
Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetti a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; - (riduzione obbligatoria del 50%) -	18,13	11,78	5,44	<b>19,94</b>	<b>12,96</b>	<b>5,98</b>
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (riduzione al 10%) -	3,63	2,36	1,09	<b>3,99</b>	<b>2,60</b>	<b>1,20</b>
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (riduzione al 30%) -	10,88	7,07	3,27	<b>11,97</b>	<b>7,78</b>	<b>3,60</b>
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	<b>Esenti <sup>(1)</sup></b>					

<sup>(1)</sup> Esonero approvato con deliberazione della Giunta Comunale 27 febbraio 1996, n. 237, per effetto dell'art. 3, comma 63, lettera b) del D.lgs 28 dicembre 1995, n. 549.



OCCUPAZIONI TEMPORANEE		Tariffe in vigore nel 2004 (€)			Tariffe <b>2005 e succ.</b> (€)		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
2.1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	2,68	1,74	0,80	<b>2,95</b>	<b>1,91</b>	<b>0,88</b>
2.2	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale - (riduzioni fino a 1/3) -	0,90	0,58	0,27	<b>0,99</b>	<b>0,64</b>	<b>0,30</b>
2.3	Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 70%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	0,80	0,53	0,25	<b>0,88</b>	<b>0,58</b>	<b>0,28</b>
2.4	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	2,68	1,74	0,80	<b>2,95</b>	<b>1,91</b>	<b>0,88</b>
2.5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (riduzione del 50%) -	1,34	0,88	0,40	<b>1,47</b>	<b>0,97</b>	<b>0,44</b>
2.6	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (riduzione dell'80%) -	0,54	0,35	0,15	<b>0,59</b>	<b>0,39</b>	<b>0,17</b>
2.7	Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	2,68	1,74	0,80	<b>2,95</b>	<b>1,91</b>	<b>0,88</b>
2.8	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (riduzione del 50%) -	1,34	0,88	0,40	<b>1,47</b>	<b>0,97</b>	<b>0,44</b>
2.9	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (riduzione della tariffa ordinaria dell'80%) -	0,54	0,35	0,15	<b>0,59</b>	<b>0,39</b>	<b>0,17</b>



OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO		Tariffe in vigore nel 2013 (€)	Tariffe (€)
3.1	Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi: la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa con un minimo di €. 516,45	0,85450	
3.2	Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni	La tassa non si applica (art.47/c.2bis, D.lgs 507/93)	

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO		Tariffe in vigore nel 2004 (€)			Tariffe 2005 e succ. (€)		
		1°	2°	3°	1°	2°	3°
5.1	Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:						
	- fino a 1 Km lineare.....	13,43	8,72	4,03	<b>14,77</b>	<b>9,59</b>	<b>4,43</b>
	- superiore al Km lineare.....	20,14	13,09	6,04	<b>22,15</b>	<b>14,40</b>	<b>6,64</b>
5.2	Occupazioni di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:						
	- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:						
	- fino ad 1 Km lineari.....	17,45	11,34	5,23	<b>19,20</b>	<b>12,47</b>	<b>5,75</b>
	- superiore al Km lineare.....	26,17	17,02	7,86	<b>28,79</b>	<b>18,72</b>	<b>8,65</b>
5.3	- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:						
	- fino ad 1 Km. Lineare.....	20,14	13,09	6,04	<b>22,15</b>	<b>14,40</b>	<b>6,64</b>
	- superiore al Km. Lineare.....	30,21	19,64	9,05	<b>33,23</b>	<b>21,60</b>	<b>9,96</b>
5.4	- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:						
	- fino ad 1 Km. Lineare.....	26,85	17,45	8,05	<b>29,54</b>	<b>19,20</b>	<b>8,86</b>
	- superiore al Km. Lineare.....	40,27	26,17	12,08	<b>44,30</b>	<b>28,79</b>	<b>13,29</b>



<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTE</b>		Tariffe in vigore nel 2004 (€)	Tariffe <b>2005 e succ.</b> (€)
<b>A</b>	Centro abitato	56,38	<b>62,02</b>
<b>B</b>	Zona limitrofa	36,25	<b>39,88</b>
<b>C</b>	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	20,14	<b>22,15</b>

<b>DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI</b>		Tariffe in vigore nel 2004 (€)	Tariffe <b>2005 e succ.</b> (€)
<b>A</b>	Centro abitato	20,14	<b>22,15</b>
<b>B</b>	Zona limitrofa	13,43	<b>14,77</b>
<b>C</b>	Frazioni, sobborghi e zone periferiche	10,07	<b>11,08</b>